

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1877

INCAGNOLI. In primo luogo il riferimento di ciò che hanno detto le Camere di commercio mi darebbe una qualche ragione di replicare qualche cosa su quest'argomento, essendo io uno dei rappresentanti delle Camere di commercio.

PRESIDENTE. Ma con questa teoria ci sarebbero molti altri i quali potrebbero, in ogni occasione, prendere la parola per fatti personali. (*Benissimo!*)

INCAGNOLI. Dunque lasciamo questo. Ieri il ministro guardasigilli mi indirizzò molte volte la sua parola, e mi disse diverse cose alle quali io sento il dovere di rispondere, come anche al relatore ed agli altri oratori. Per questa parte almeno mi conceda la parola.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma non c'è in questo un fatto personale; ritorneremo nella discussione generale la quale è stata chiusa.

INCAGNOLI. Se mi permette...

PRESIDENTE. Non dipende da me, è il regolamento che vi si oppone.

INCAGNOLI. Allora la chiedo alla Camera.

PRESIDENTE. Se la mia parola non ha vigore e se vuole che io consulti la Camera, consultiamola. (*Segni d'opposizione*)

*Una voce.* Spieghi il fatto!

PRESIDENTE. Non si tratta di fatto. Egli vuole rispondere al ministro, al relatore e ad altri, mentre la discussione generale è chiusa.

Veniamo ora alla discussione degli articoli.

Innanzitutto l'onorevole Incagnoli ha presentata una propotta sospensiva.

Ne do lettura:

« La Camera, udita la discussione sul progetto di legge per l'abolizione dell'arresto per debiti in materia civile e commerciale, ne rinvia la discussione a quella sulla riforma del Codice di commercio. »

Domando innanzitutto se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

NELLI. (*Presidente della Giunta*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nelli ha facoltà di parlare.

NELLI. (*Presidente della Giunta*) Ho domandato la parola per presentare, a nome della Commissione, una proposta che è bene sia conosciuta dalla Camera prima di entrare nella discussione degli articoli.

La Commissione ha seguito attentamente la discussione generale e tenendo conto, come era nostro dovere, delle giuste e savie osservazioni degli oratori che vi hanno preso parte, a voto unanime dei presenti ha deliberato di fare poche e semplici modificazioni al testo della legge, che senza alte-

rarne la sostanza, servono a renderlo più chiaro e corretto.

Io vado senz'altro a dare lettura degli articoli come sono stati modificati.

« Articolo 1. L'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale contro nazionali e stranieri è abolito salvo » invece di dire: « le eccezioni dell'articolo 3 » si dice: « le eccezioni seguenti.

« Articolo 2. L'arresto personale è mantenuto per l'esecuzione delle condanne pronunziate da giudici penali contro gli autori e i complici dei crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni.

« Nelle contravvenzioni sarà facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne. »

« Articolo 3. L'arresto personale potrà essere pronunziato anche da giudici civili per restituzioni, per risarcimento di danni e per riparazioni derivanti da un fatto punito dalla legge penale. »

E qui l'articolo si arresta, sopprimendosi il suo secondo paragrafo per riprodurlo in un articolo separato e distinto che prende il numero 4 e che è così concepito:

« Nei casi contemplati nei precedenti articoli 2 e 3 saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 a 2104 del Codice civile; ma la durata dell'arresto non potrà eccedere un anno. »

La Camera facilmente comprende le ragioni di queste poche e semplici modificazioni.

Mi sia concesso nonostante di accennarle brevissimamente.

La modificazione all'articolo 1 ha avuto per oggetto di estendere la formola limitativa a tutte le eccezioni introdotte in questa legge al principio dell'abolizione dell'arresto. Le eccezioni sostanzialmente si riducono ad una sola: sono eccettuate dalla abolizione le obbligazioni nascenti da delitto. Questo e non altro dicono in sostanza le parole dell'articolo 2. Ora il richiamo, limitato all'articolo 3, escludeva l'articolo 2, ove appunto s'incontra la vera limitazione al principio. Era quindi inesatto ed erroneo, e la Commissione ha sentito la necessità di correggerlo con una locuzione capace di comprendere tutte le eccezioni che nella legge si stabiliscono.

La modificazione dell'articolo 2 ha avuto questo scopo, di sopprimere ciò che si riferisce all'arresto preventivo nel corso dei procedimenti penali. È sembrata inutile quest'affermazione. La legge non ha bisogno di entrare nelle disposizioni del Codice di procedura penale, che regolano l'arresto preventivo nel corso del processo. Quindi per non includere una disposizione superflua che poteva ge-